

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2017**AREA AMMINISTRATIVA LEGALE****UFFICIO Segreteria**

<p>DETERMINA N. 149 / AA.GG.</p> <p>Del 04-08-2017</p> <p>Prot. 13311</p> <p>Del 04-08-2017</p>	<p>OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio comunale- CIG- Z1C1B9C4DA</p>
---	---

La P.O. Area Amm.va Legale

Premesso

Che In esecuzione di quanto disposto con nota prot. 10407/2016 del Segretario Comunale, che individuava l'Area Amministrativo-Legale – PO Anna Bove,- quale Area competente all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, precisando che la competenza dell'area amministrativa è limitata all'espletamento della procedura ed alla conseguente sottoscrizione del contratto, laddove il controllo sulle corrette modalità di esecuzione del contratto medesimo, del servizio e del suo espletamento e dei rapporti con la ditta vincitrice, nonché le determinazioni afferenti a impegni di spesa e liquidazione, contestazioni e verbali, ricezione e analisi della fatture e tutto ciò che attiene all'attività successiva al sorgere dell'obbligazione giuridica spetterà all'Area Vigilanza, Polizia locale, non configurandosi in tal caso alcuna posizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, secondo le indicazioni ANAC;

che si è proceduto, come da nota del Segretario Generale prot. 10407/2016, all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, a ben tre esperimenti di gara andati tutti e tre deserti per mancanza di offerta:

- prima gara indetta con determina AAGG n 238/2016 e successivo avviso del 17-10-2016, procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016,
- seconda gara - procedura aperta – indetta con determina AA.GG. N. 292/2016 con bando e relativo estratto pubblicato su GURI del 28/12/2016 – BURC n°3 del 09/01/2017 ;
- la terza gara , indetta con determinazione n. 91 / AA.GG Del 11/05/2017 in applicazione dell'articolo 36, comma 2, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori del settore presenti sul territorio regionale scelte dall'elenco dei canili autorizzati dalla Regione Campania e accreditati all'albo regionale;

Che con nota prot. N.10000 del 7-06-2017 si procedeva a richiedere al Segretario Comunale di voler indicare gli opportuni ed eventuali adempimenti da adottare per l'affidamento del servizio de quo , attesa la prossima scadenza della proroga tecnica in essere con l'attuale gestore del servizio;

Vista la nota di riscontro prot. 13032 dell'1.08.2017 del Segretario Comunale;

VISTI

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare- l'art. 36 comma 2 il quale, nella versione novellata, testualmente recita: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, **adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta**";*

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del ministero dell'economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici (consip s.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO

- che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
- che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a)

STABILITO

- di procedere per l'affidamento diretto del servizio di cui in oggetto ai sensi del citato dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con consultazione di un solo operatore del settore alla soc. IGUAZZU srl con sede in Montecorvino Rovella -SA- gestore dell'analogo servizio presso il vicino

Comune di Castel San Giorgio , regolarmente iscritto nell'elenco dei canili autorizzati dalla Regione Campania nonché accreditato al relativo albo regionale sulla base del criterio indicato dall'art.95 co. 4 "Criterio del minor prezzo"

si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;

ATTESO

- che, in data 14/06/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z1C1B9C4DA**;

- che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare il formato di lettera invito/ disciplinare di gara il capitolato e gli allegati da inoltrare a all' operatore del settore scelto dall'elenco dei canili autorizzati dalla Regione Campania e accreditati all'albo regionale;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagie vaganti catturati sul territorio comunale per la durata di anni tre;
 - l'oggetto del contratto è "Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio comunale per la durata di anni tre;
 - CIG: **Z1C1B9C4DA**;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa presunta pari ad euro 36.135,00 oltre IVA come per legge risulta già prenotata al cap Capitolo 1630 del bilancio pluriennale , e che la che la stessa somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti sul bilancio dell'Ente;
4. di attestare l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale ex art. 42 del D. lgs n. 50/2016. con la presente procedura;
5. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio messi per la pubblicazione sull'albo pretorio.

La P.O. Area Amministrativa Legale
f.to Anna Bove



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

PROT _____ del _____

Spett. _____

OGGETTO Richiesta offerta per affidamento il servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio comunale- art. 36 comma 2 Dlgs 50/2017 e ss.mm.ii.- criterio di aggiudicazione è quello indicato dall'art.95 co. 4 "Criterio del minor prezzo" - CIG: Z1C1B9C4DA -

Con la presente questa Stazione Appaltante invita codesta ditta.in esecuzione alla determinazione n:_____ del _____ a presentare offerta per l'affidamento della prestazione in oggetto, alle condizioni di seguito specificate.

- Oggetto dell'appalto.

La prestazione consiste nell'espletamento, nei locali del canile –rifugio gestito da Codesta ditta , del ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono,rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, non reclamati da privati cittadini, catturati dal Servizio Veterinario dell'Asl competente e dallo stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e ss.mm.ii.

Il servizio comprende tutte le attività relative e necessarie al ricovero, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario dell'ASL, Durata dell' appalto ANNI 3 (tre) con decorrenza con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. N.81/2008 e ss.mm.ii.).

- Requisiti

Codesto operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti :

- Requisiti di idoneità professionale.

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il servizio oggetto del presente appalto ;

- se Ente o Associazione - iscrizione nell'Albo Regionale previsto ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Campania del 24.11.2001n 16 e s.m.i. ;

- avere in dotazione / gestione rifugio cani ubicato nell'ambito del territorio regionale da mettere a disposizione dell'Amministrazione appaltante, munito di regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità

competenti territorialmente ed in possesso dei requisiti e delle condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della regione Campania, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) il numero dei cani ospiti;

- avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato;

- Codesto operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver realizzato un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) non inferiore all'importo della presente procedura iva esclusa;

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, al d.lgs 50/2016. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali.

Aver gestito nell'ultimo triennio (2013 - 2014 – 2015 – 2016) almeno **un** contratto di fornitura per servizio di cui in oggetto a favore di pubbliche amministrazioni.

Le capacità tecniche possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II[2], al d.lgs 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2014, che qui si intende integralmente richiamato.

- **Importo posto a base di appalto:**

Il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso è fissato in Euro 2,20 (due/20), IVA esclusa: importo giornaliero corrisposto dall'Ente per ciascun cane ospitato. L'importo complessivo presunto della fornitura oggetto dell'appalto viene determinato in Euro 36.135,00 iva esclusa sulla base del seguente calcolo:

15 (numero animali) x 2,20 (costo unitario) x 365 (giorni) x 3 (anni) €. 36.135,00 iva esclusa

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

- Il prezzo contrattuale, determinato in base all'offerta, comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio, Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi. I pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, da erogare entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza. L'appaltatore avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento. L'eventuale revisione del prezzo sarà applicata a norma dell'art.1664 del codice civile.

- Codesta ditta , nel formulare l' offerta dovrà considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

- La prestazione in oggetto dovrà essere conforme al capitolato tecnico che si allega alla presente - da restituire sottoscritto in ogni sua pagina in segno di accettazione.

-L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.

- Mentre con la presentazione dell'offerta codesto operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e della presente lettera, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del Responsabile di Settore e del legale rappresentante dell'aggiudicatario.

- L'offerta/ preventivo dovrà pervenire **entro dieci giorni dalla ricezione della presente** e dovrà essere datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal titolare/rappresentante e dovrà indicare il ribasso offerto in misura percentuale sulla base di gara, che dovrà essere espresso in cifre e in lettere. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

All' offerta occorre allegare una relazione tecnica con indicazione sui livelli di qualità offerti e sulle metodologie impiegate, con particolare riferimento agli standard qualitativi atti ad assicurare il benessere degli animali:

- a) Descrizione della struttura di ricovero e della propria capacità;
- b) Planimetria in scala adeguata (1:1000 o 1:20000) della struttura di ricovero completa di tutte le indicazioni necessarie ad individuare il canile stesso;
- d) Documentazione grafica (planimetrie ecc) delle strutture del canile;
- e) Elenco dei servizi offerti;
- f) Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio;
- g) Descrizione delle strutture e dell'organizzazione di supporto del servizio offerto;
- h) Elenco del personale assegnato al servizio con le relative professionalità, qualifiche ed esperienze nel campo;
- i) Elenco delle attrezzature e dei mezzi con cui verrà svolto il servizio;
- j) Specifica delle procedure di mantenimento e cura degli animali;
- k) Specifica dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia alimentare che non;
- l) Ogni altra informazione che la ditta ritenga utile fornire.

-Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Verifica dei requisiti.

Questa stazione appaltante procederà in ogni caso, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e avrà durata sino al termine della effettuazione delle attività oggetto dell'affidamento e sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del d.lgs 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura.

Poiché la prestazione dedotta in contratto è soggetta a verifica, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di conformità della prestazione stessa, sulla scorta della quale l'aggiudicatario emetterà apposita fattura.

La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante di procedere alla liquidazione stessa, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il CIG comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

Codesta ditta potrà indicare la modalità di pagamento con lettera indirizzata alla stazione appaltante, in occasione della presentazione di comunicazione sulla tracciabilità. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

- Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti.

. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta: ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a. dichiara:

i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: _____;

ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: _____;

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b. si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli eventuali contratti di subfornitura, affinché la stazione appaltante medesima verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesto operatore economico l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

- In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile della Polizia Locale del Comune di Roccapiemonte.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il predetto Responsabile.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Interessi moratori

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

. Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Risoluzione del contratto

Se la prestazione non sarà conforme al capitolato tecnico allegato alla presente - Allegato A - e non sarà eseguita nel rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio appaltato;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- h) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni della lex specialis di gara entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- i) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- j) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Comune dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 C.C. la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione contrattuale, purchè tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Controversie

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Nocera Inferiore.

Domicilio

La Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante, in Piazza Zanardelli, 3 per tutta la durata della prestazione contrattuale.

Informativa ai sensi del D.lgs. 30/06/03, n. 196, codice sulla privacy

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della L. n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di forniture; gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 30/06/03, n. 1964;
- f) "titolare" è la stazione appaltante con sede in Piazza Zanardelli, 3, il "responsabile" è il responsabile d'area Affari Generali.

Responsabile esterno del trattamento dati

In caso di aggiudicazione, codesto operatore economico dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno dei dati e avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo web della stazione appaltante e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

Il responsabile per la verifica della prestazione e direttore dell'esecuzione è il Comandante della Polizia Locale –Cap. Fiorenzo Terrone .

La P.O Area Amm.vo Legale
Anna Bove

- In allegato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- fac – simile dichiarazione requisiti

- modello offerta



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA PER L'AFFIDAMENTO del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio comunale CIG. **Z1C1B9C4DA**

ART. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, non reclamati da privati cittadini, catturati dal Servizio Veterinario dell'Asl competente e dallo stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e ss.mm.ii., per un periodo di 36 mesi, per un importo complessivo presunto di € 36.135,00 iva esclusa. L'importo pagato all'aggiudicatario sarà commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo giornaliero che ha consentito l'aggiudicazione dell'appalto.

Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura.

Il servizio comprende tutte le attività relative e necessarie al ricovero,ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario dell'ASL

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 3 (TRE) anni a decorrere dall'effettivo inizio del servizio.

Il Comune di Roccapiemonte si riserva di interrompere l'appalto in caso di sopravvenute leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui il servizio dovesse, nelle more del presente appalto, rendersi disponibile sul Me.Pa. o Consip, ovvero ove dovesse essere attivato un canile intercomunale.

In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 3 SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.

ART. 4 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiatura dei cani randagi sarà effettuato dall'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L. su segnalazione del Comando di Polizia Locale del comune di Roccapiemonte.

Il Servizio Veterinario, all'atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale d'affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia per gli atti del predetto Comando di Polizia Locale e l'altra alla struttura di ricovero. In caso di mancata disponibilità o urgenza tale servizio dovrà essere garantito a cura e spese della ditta affidataria.

ART. 5 MODALITA' DI RICOVERO

Ogni cane all'atto della sua introduzione nel canile dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.

Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Comando di Polizia Locale

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

- a) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- b) Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- c) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- d) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- e) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
- f) Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
- g) Curare la sterilizzazione degli animali;
- h) Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire l'adozione di almeno il 20% dei cani catturati nel Comune di Roccapiemonte;
- i) In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASL Unità Operativa Veterinaria competente per territorio,
- j) Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.

L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:

1. lavaggi antiparassitari;
2. trattamento specifico per parassiti intestinali;
3. trattamento preventivo per echinococco;
4. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale);

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella Struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Inoltre provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito internet se disponibile, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.

ART. 8 RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Il Comune di Roccapiemonte, a mezzo del Comandante della Polizia Locale indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato che sarà il referente dei rapporti con gli uffici comunali.

La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono e e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

ART. 9 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO

L'Amministrazione Comunale si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

ART. 10 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

L'Ufficio di Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potrà assolvere i seguenti compiti:

1. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo alla ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.

Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

ART. 11 RESCISSIONE CONTRATTUALE

Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi rivenienti dal contratto formalmente contestate, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto.

Il contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della ditta di eseguire quanto previsto dal capitolato o quanto impartito dal Comune di Roccapiemonte o dal Servizio Veterinario dell'ASL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove, nelle more dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile su Me.Pa o su Consip, ovvero ove venisse aperto un canile intercomunale.

In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 12 IMPEGNO CONTRATTUALE

La Ditta alla quale verrà aggiudicato l'appalto rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento dell'aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.

L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga.

L'impegno del Comune di Roccapiemonte si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.

È facoltà del Comune di ordinare l'esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a buon fine per qualsiasi motivo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.

ART. 13 COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO

Al Servizio Veterinario dell'ASL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni dell'effettivo ricovero verranno erogati con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura emessa a norma di legge.

Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti all'anagrafe canina, che siano microchippati ma non riconducibili ad un proprietario o comunque possedere già un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l'animale va comunque restituito il prima possibile sotto il controllo dell'ASL e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.

Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal Comando di Polizia Locale del Comune di Roccapiemonte.

ART. 15 SPESE

Tutte le spese per il contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria anche le spese sostenute dal Comune di Roccapiemonte per eventuali e ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.

ART. 16 DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.

Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.

Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto.

ART. 17 -PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L.

I cani catturati e consegnati all'appaltatore, sono sottoposti, a cura della competente Unità Sanitaria Locale, ad opportuna identificazione tramite microchip.

I cani vaganti catturati vengono sottoposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della L.R.16/2001.

ART. 18 -TRASPORTO DEI CANI

L'aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box dei cani di cui il Comune di Roccapiemonte ha la custodia e che sono ricoverati a cura dell'attuale Gestore del servizio, presso la propria struttura.

ART. 20 -REGISTRO DI CARICO E SCARICO

L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli. L'affidatario deve garantire l'assistenza veterinaria da assicurare per il tramite di un medico veterinario iscritto all'albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura.

ART. 21 – GARANZIE

21.1. Si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 93 del d.lgs 50/2016, cui si fa espresso rinvio e in particolare a quanto previsto al comma 8 sull'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

21.2 Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante:

- a. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara;
 - b. produrre ogni altra eventuale documentazione necessaria e/o richiesta;
 - c. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con spese a totale suo carico;
- In difetto di quanto sopra si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'escussione della garanzia provvisoria.

ART. 23 - PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile della Polizia Locale del Comune di Roccapiemonte.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il predetto Responsabile.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via consensuale ed amministrativa, sarà competente il foro di Lecce.

ART. 25 -RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di Gara, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare al D.lgs. n. 50/2016, alla Legge 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., alla Legge Regionale 24-11—2001 n.16 e ss.mm.ii. ed alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni.

Fac-simile

(dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione)

**Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)**

Oggetto: Procedura ex art. 36 comma 2 Dlgs 50/2017 e ss.mm.ii. - affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, Cig Z1C1B9C4DA

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
E
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____ nato/a il
_____ a _____ in _____ qualità _____ di
_____ dell'impresa _____ con sede legale in
_____ prov. _____ CAP _____ Via
_____ n. _____ P. Iva _____ - Cod.
Fisc. _____ Telefono _____
Fax PEC _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) di ordine generale

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. *In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata*; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016

B) di idoneità professionale.

1. -iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il servizio oggetto del presente appalto della provincia di al n. in data;
- se Ente o Associazione - iscrizione nell'Albo Regionale previsto ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Campania del 24.11.2001n 16 e s.m.i. : n. _____ del _____.

avere in dotazione / gestione rifugio cani ubicato nell'ambito del territorio regionale da mettere a disposizione dell'Amministrazione appaltante, munito di regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti territorialmente ed in possesso dei requisiti e delle condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della regione Campania, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) il numero dei cani ospiti;

-sede / ubicazione canile _____

-Autorizzazione N. _____ del _____ Rilasciata da _____

-Ricettività massima della struttura _____

avere come responsabile sanitario della struttura un veterinario abilitato (di cui è richiesta copia del documento di identità in corso di validità):

Dr. _____ iscrizione Albo Ordine Medici Veterinari della
Provincia di _____ n _____:

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver realizzato un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) :

Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali.

Aver gestito nell'ultimo triennio (2013 - 2014 – 2015 – 2016) n _____
contratto/i di fornitura per servizio di cui in oggetto a favore di pubbliche amministrazioni.

(è possibile inserire ulteriori certificazioni in possesso)

..... li

Il dichiarante

.....

(firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa)

(allegare copia documento d'identità)

Modello – Scheda Offerta

<i>Timbro o intestazione del concorrente</i>		
--	--	--

**Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)**

Oggetto: offerta per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte, Cig Z1C1B9C4DA -

Importo a base di gara € _____ oltre IVA come per legge _

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome)

_____ nato/a _____

il _____ in _____ qualità _____ di

_____ dell'impresa.....

..... con sede

legale in

prov.

CAP Via

n.

P.Iva..... Cod Fiscale.....

Telefono

Fax PEC _____

nell'ambito della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Roccapiemonte

Cig Z1C1B9C4DA

L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Prezzo totale offerto

In cifre €. _____

In lettere _____

Percentuale di ribasso

In cifre _____ %

In lettere _____

Data _____

Il concorrente
Timbro e firma

La presente determina è affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online in data 04-08-2017

Data 4-08-2017

IL MESSO COMUNALE
fto G. Gallo

